



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Interno: Certificazione dimostrativa copertura tariffaria degli enti che presentano una situazione di deficitarietà strutturale - Circolare FL 7/2015.
- Ministero dell'Interno: certificato sui mutui contratti nell' anno 2014.
- Ministero dell'Economia e delle finanze: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative.
- Precisazioni in relazione all'attività di vigilanza dell'Autorità sulle misure di prevenzione della corruzione - Comunicato del Presidente del 3 marzo 2015.
- Soggetti aggregatori: Pubblicata in GU la Determinazione n.2 del 2015: 45 giorni di tempo per le domande di iscrizione all'elenco.
- Corte dei Conti - Sezioni Riunite: Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità.
- E' legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5/2/2015 n. 486.
- Piano della sicurezza per i conservatori dei documenti digitali.
- ARAN: Elezioni RSU 3-5 MARZO 2015 - predisposizione ed invio verbale finale.

Ministero dell'Interno:
Certificazione dimostrativa copertura
tariffaria degli enti che presentano
una situazione di deficitarietà
strutturale - Circolare FL 7/2015.

Con la circolare ministeriale n. 7 del 5 marzo 2015 si forniscono istruzioni in merito all'applicazione della disciplina sulla deficitarietà strutturale degli enti locali e sugli adempimenti di competenza da parte delle Prefetture.

Gli enti locali che si trovano in condizioni strutturalmente deficitarie, nonché gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, sono tenuti a dimostrare annualmente, con apposita certificazione, l'avvenuta copertura al livello minimo dei costi complessivi di gestione di alcuni servizi. Il comma 3 dell'articolo 242 del TUEL prescrive che le norme sulla deficitarietà si applicano a comuni, province e comunità montane.

Circa la modulistica da utilizzare relativamente alla dimostrazione del rispetto della copertura del costo dei servizi dell'anno 2014, per gli enti deficitari nello stesso anno 2014 sulla base delle risultanze delle certificazioni di bilancio consuntivo 2012, la stessa è quella di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 2012, adottato ai sensi dell'articolo 243, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie ordinaria n. 8 del 10 gennaio 2013.

Il decreto, reperibile su <http://finanzalocale.interno.it/circ/de c30-12.html>, fissa al 31 marzo 2015, il termine per l'adempimento circa la dimostrazione della copertura del costo dei servizi per l'anno 2014.

La condizione di deficitarietà e l'assoggettamento ai relativi controlli può derivare:

- dalla presenza nella apposita tabella, allegata al rendiconto della gestione, di parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari (art. 242, comma 1, TUEL in tema di deficitarietà strutturale);
- dal fatto che gli enti non hanno adempiuto alla presentazione del certificato del rendiconto del bilancio di cui all'articolo 161 del TUEL ai sensi dell'art. 243, comma 6 dello stesso tuel (deficitarietà in via provvisoria).

Il testo della circolare è reperibile su: <http://finanzalocale.interno.it/circ/fl7-15.html>

Ministero dell'Interno: certificato sui mutui contratti nell' anno 2014.

Con comunicato del 5 marzo 2015 il Ministero dell'Interno, rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale del 16 febbraio 2015, di approvazione del modello di certificato sui mutui contratti nell' anno 2014 - ammortamento 2015 da tutti gli enti locali .

Gli enti facenti parte delle regioni Valle D' Aosta , Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige sono esclusi dal presente adempimento.

Il certificato, in formato pdf, è scaricabile dal sito della Direzione centrale della finanza locale all'indirizzo:

http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com050315_all.pdf

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, a pena di decadenza.

Ministero dell'Economia e delle finanze: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento - Nuove istruzioni operative

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015 è stata pubblicata la circolare ministeriale del 15 gennaio 2015 n. 2 concernente le nuove istruzioni operative per l'applicazione dell'istituto della delegazione di pagamento.

La circolare riguarda l'applicazione dell'istituto per i dipendenti dello Stato e di talune amministrazioni pubbliche e non direttamente il personale degli Enti locali. Tuttavia la circolare svolge alcune considerazioni

riferibili a qualunque dipendente, sia egli privato o pubblico il quale - al ricorrere di determinati presupposti può avvalersi dell'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, a valere sulle proprie competenze stipendiali, per corrispondere delle somme dovute al proprio creditore.

L'istituto della delegazione di pagamento é stato riconosciuto utilizzabile volontariamente per assolvere gli obblighi di pagamento assunti a seguito della stipula di un contratto di assicurazione per la copertura di rischi attinenti, lato sensu, alla persona umana o di un contratto di finanziamento (più propriamente, contratto di mutuo).

Tuttavia, stante la mutata sensibilità sociale, si é dell'avviso che detto istituto possa essere certamente esteso anche per il pagamento di polizze attinenti all'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (di seguito, più semplicemente, RC auto) nonché all'erogazione volontaria e periodica di liberalità a beneficio di determinati soggetti - tra cui, in particolare, le organizzazioni non lucrative di utilità - destinatari di una legislazione, anche fiscale, di favore ovvero, infine, al versamento di somme a vantaggio di casse mutue o enti con finalità mutualistiche e senza scopo di lucro (d'ora in avanti, per semplicità, anche indicati globalmente come ONLUS).

Le cennate estensioni trovano ragione, quanto alla RC auto, nella rilevanza del possesso di un veicolo a motore,

espressione anche del diritto alla libera circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione per la generalità delle persone, e, quanto alle ONLUS e agli enti con finalità mutualistiche, nel riconoscimento del valore della partecipazione dei cittadini ad iniziative di utilità sociale attraverso uno strumento associativo o, comunque, partecipativo senza fini di speculazione privata, in linea con il dettato dell'art. 45 della Costituzione.

Ciò posto, nel concreto, il dipendente può provvedere, avvalendosi della delegazione convenzionale di pagamento, sia alla corresponsione dei premi di assicurazione, sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto, sia al versamento periodico di liberalità o, comunque, di somme predeterminate a favore di determinati soggetti, in considerazione della loro utilità e rilevanza sociali.

La delegazione convenzionale di pagamento non deve essere confusa con la cessione del quinto dello stipendio, fattispecie per la quale vale una specifica disciplina.

Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha già in atto la cessione del quinto, di accedere ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso previsto con la predetta cessione stipendiale del quinto.

In definitiva, la delegazione convenzionale di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida all'Amministrazione di appartenenza - a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione

che la stessa Amministrazione accetti di obbligarsi - di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione, ovvero una ONLUS o un ente mutualistico, in ragione dell'obbligo assunto di elargire un predeterminato contributo periodico.

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati, in buona misura, direttamente dalla legge.

Lo strumento di pagamento in parola è cumulabile con la cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del quaranta per cento dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Quanto ai presupposti per fruire dell'istituto, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione convenzionale di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione, un contratto di finanziamento oppure l'esistenza di un obbligo per il versamento di liberalità a favore di una ONLUS o di quote a vantaggio di un ente con finalità mutualistiche.

Non rientrano nel predetto istituto, stante la loro maggiore assonanza con le delegazioni legali, le trattenute operate per pagamenti volti a soddisfare la fruizione di beni o servizi collegati, anche in senso ampio, direttamente al rapporto di lavoro .

Precisazioni in relazione all'attività di vigilanza dell'Autorità sulle misure di prevenzione della corruzione - Comunicato del Presidente del 3 marzo 2015

Il presidente dell'A.n.a.c. rende noto che pervengono all'Autorità numerose segnalazioni concernenti avvisi di selezione e bandi di concorso che contenebbero requisiti di partecipazione ingiustificatamente restrittivi, con ciò limitando la platea dei possibili concorrenti.

Dette segnalazioni non contengono doglianze relative a specifiche irregolarità riferibili alla corretta adozione ed attuazione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190.

Si ritiene opportuno chiarire che l'attività di vigilanza dell'Autorità non afferisce alla valutazione della legittimità dei requisiti di partecipazione delle procedure concorsuali e, pertanto, le relative segnalazioni saranno oggetto di archiviazione.

L'Autorità si riserva di trasmettere le segnalazioni eventualmente pervenute

ai soggetti istituzionalmente competenti.

Soggetti aggregatori: Pubblicata in GU la Determinazione n.2 del 2015: 45 giorni di tempo per le domande di iscrizione all'elenco.

Con la determinazione n. 2 dell' 11 febbraio 2015, l'Autorità Anticorruzione ha definito le modalità operative per la presentazione delle candidature all'elenco dei Soggetti aggregatori.

A seguito della pubblicazione della determinazione n. 2 nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, i candidati alla iscrizione all'elenco dei Soggetti aggregatori, hanno 45 giorni di tempo per inviare le domande seguendo le indicazioni contenute nella Determinazione stessa ed utilizzando il file excel messo a disposizione dall'Anac all'indirizzo:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/IscrizioneSoggettiAggregatori>

Corte dei Conti - Sezioni Riunite : Le prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo, hanno diffuso in data 25 febbraio 2015 la relazione sulle prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità per il 2015.

Il documento affronta una serie di tematiche connesse all'impatto sulla finanza locale della nuova legge di stabilità.

Per quanto di interesse per gli Enti Locali, il documento analizza l'impianto complessivo della manovra a carico dei comuni per il triennio 2015-2017.

Secondo la Corte l'impianto complessivo della manovra a carico dei comuni per il triennio 2015-2017 è rimasto invariato rispetto al disegno di legge.

Il contributo richiesto poggia su tre assi: la revisione delle modalità di calcolo degli obiettivi di Patto, la riduzione delle risorse trasferite e l'introduzione per tutti gli enti delle nuove regole di contabilità che prevedono la costituzione di un fondo crediti di dubbia esigibilità che di fatto riduce la capacità di impegno degli enti stessi.

In ordine alla revisione delle modalità di calcolo degli obiettivi di Patto rimane un forte abbattimento delle aliquote di correzione seppure riviste al rialzo rispetto al d.d.l.: era prevista una correzione del 7,6 per cento nel 2015 e dell'8,26 dal 2016 che nel testo definitivo passa rispettivamente all'8,6 per cento e al 9,15.

Confermato, pertanto, l'effetto espansivo connesso a tale intervento che comporta una minore correzione pari a 5,4 punti percentuali rispetto al calcolo a normativa previgente.

L'effetto espansivo può inoltre essere amplificato dallo scorrimento di un anno della base di riferimento (triennio

2010/2012).

Lo spostamento in avanti della spesa cui si applicano i coefficienti di correzione contiene, come più volte sottolineato anche dalla stessa Ragioneria generale, un implicito meccanismo di premialità per quelle amministrazioni che avendo intrapreso un percorso di revisione ed efficientamento della spesa corrente vedranno ridursi l'obiettivo di risparmio richiesto.

Da una prima stima degli obiettivi effettuata su un campione di comuni risulta un abbattimento complessivo di circa il 64 per cento rispetto all'obiettivo calcolato dai medesimi enti sulla base della normativa previgente, con un guadagno, in termini di minore onerosità dello sforzo richiesto, ovviamente crescente in base alla popolazione (si va da una riduzione del 42 per cento nei comuni più piccoli al 72 per cento nelle grandi città). Sotto il profilo territoriale invece il vantaggio si ripartisce in misura piuttosto omogenea con l'eccezione di tre ambiti regionali in cui risulta più evidente e significativa la riduzione del contributo richiesto: Campania, Puglia e Sicilia.

I comuni che si avvantaggeranno di un effetto espansivo aggiuntivo per via della riduzione della base di calcolo saranno circa il 42 per cento sul campione di 4296 enti; questi evidenziano una riduzione della spesa 2012 rispetto a quella 2009 del 2,7 per cento e ciò consente loro di ottenere un allentamento di obiettivo del Patto

di 1,2 miliardi (circa 900 milioni in più dei comuni meno virtuosi che complessivamente invece mostrano un incremento di impegni correnti superiore al 4 per cento). Una lettura dei dati per classe dimensionale fa emergere che se per il complesso degli enti il valore medio della variazione della spesa nei due trienni a confronto è dello 0,7 per cento, nei comuni più piccoli (al di sotto dei 5000 abitanti) e nelle grandi città l'incremento si raddoppia, mentre la percentuale di crescita più bassa si riscontra nei comuni medio-grandi (tra 20.000 e 250.000).

Proprio in questa fascia demografica si riscontra infatti la numerosità più elevata di comuni che presentano una flessione della spesa 2010/2012 rispetto al periodo 2009/2011 (oltre il 50 per cento dei comuni).

Quanto invece all'entità della riduzione della spesa, questa sembra mostrare scarsa sensibilità rispetto alla dimensione dei comuni (da -2,8 dei piccoli comuni a -2,1 dei comuni tra 60.000 e 250.000 abitanti), con l'unica eccezione per le grandi città che realizzano una contrazione media di impegni di oltre il 3,6 per cento).

Le progressive manovre restrittive ed il crescente contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti locali a partire dal 2008 avrebbero dovuto determinare un contenimento della spesa corrente, via via sempre più focalizzato sulle spese per consumi intermedi.

Di ciò non si ha chiara evidenza nei dati disponibili; almeno a livello aggregato i comuni mostrano un profilo di impegni

correnti che possiamo considerare costante, mentre a livello individuale appare arduo definire come virtuose o meno le amministrazioni in base all'andamento della spesa corrente nel periodo considerato.

La casistica risulta molto diversificata: vi sono comuni che presentano un forte abbattimento nell'ultimo anno perché solo a partire dal 2012 hanno avviato una seria e proficua revisione della spesa, comuni che presentano una riduzione poco significativa poiché, avendo avviato già negli anni passati un percorso di contenimento, presentano nel periodo più recente margini di risparmi sempre più residuali, comuni che registrano picchi di spesa connessi all'utilizzo di finanziamenti destinati a far fronte a calamità naturali, come pure enti che nel 2012 hanno proceduto al rinnovo di importanti contratti di servizio a fronte dei quali peraltro hanno ottenuto un aumento dei proventi dalle imprese.

Il quadro diffusamente variegato della platea di amministrazioni comunali rende quindi opportuno astenersi da tentativi di classificazione di enti virtuosi e non, esclusivamente in base all'andamento degli impegni correnti.

L'effetto espansivo dei nuovi obiettivi di patto risulta poi fortemente condizionato dagli altri due assi sui quali fa perno la manovra degli enti locali: la rilevanza nel saldo di competenza mista dello stanziamento relativo al fondo crediti di dubbia esigibilità - che vale complessivamente per i comuni 1.750 milioni) e la riduzione da applicare al fondo di

solidarietà comunale (1.200 milioni).

Maggiori spazi per spesa in conto capitale potranno essere attivati grazie al funzionamento dei patti di solidarietà territoriali (rivisti e ridisegnati alla luce delle nuove modalità con cui le regioni concorrono agli obiettivi di finanza pubblica) ed al ripristino del Patto verticale incentivato, richiesto dagli enti locali e reintrodotta nella legge di stabilità per un importo analogo a quello previsto nel 2014.

Difficile escludere tuttavia che - come avvenuto già negli esercizi precedenti - tali strumenti vengano utilizzati, più che come moltiplicatore della spesa "produttiva", come meccanismo per alleggerire l'obiettivo di saldo, aprendo di fatto margini di spesa utilizzati anche per impegni correnti, altrimenti sacrificati.

Il testo integrale della relazione è reperibile su:

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sezioni_riunite/sezioni_riunite_in_sede_d_i_controllo/2015/prospettive_finanza_pubblica_febbraio_2015.pdf

É legittimo il ricorso all'istituto della ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio di igiene urbana: TAR Puglia, Lecce, sez. II, 5/2/2015 n. 486.

Il Tar ha riconosciuto la legittimità del ricorso all'istituto dell'ordinanza contingibile ed urgente per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, in quanto la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittima comunque il Sindaco all'esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Del resto, ha affermato la Corte, secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti prescindono dall'imputabilità all'Amministrazione o a terzi ovvero a fatti naturali delle cause che hanno generato la situazione di pericolo: pertanto, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere.

Piano della sicurezza per i conservatori dei documenti digitali

L'Agenzia per l'Italia Digitale rende noto che è stato pubblicato il nuovo schema del Piano della Sicurezza per i conservatori dei documenti digitali con le indicazioni sulla sua struttura e sui relativi contenuti informativi.

Il nuovo schema di Piano della sicurezza si aggiunge ai moduli e agli schemi di documenti relativi all'accreditamento dei conservatori già presenti sul sito AgID, con i quali contribuisce a:

- rendere omogenea la documentazione fra i soggetti accreditati;
- ridurre i tempi di presentazione delle domande di accreditamento da parte dei soggetti accreditandi;
- garantire la qualità sui contenuti dei documenti sia per l'accreditamento che per la gestione del processo di conservazione

Il documento ha lo scopo di guidare i conservatori di documenti informatici nella stesura del piano della sicurezza (art. 12 DPCM del 3 dicembre 2013 recante Regole tecniche in materia di sistema conservazione) garantendo omogeneità di struttura e completezza delle informazioni necessarie per la gestione del sistema di conservazione e per la definizione dei ruoli e delle interazioni con i soggetti esterni con i

quali interagisce.

Lo schema, che vuole essere un ausilio per la redazione del Piano, non è strettamente vincolante per la forma e i contenuti, ma si consiglia di adeguarsi ad esso allo scopo di garantire omogeneità di presentazione, completezza dei contenuti e facilità di lettura.

All'interno del documento sono suggerite tutte le procedure e le metodologie adottate per la gestione, automatizzata e manuale, del sistema informatico che ospita il Sistema di Conservazione a Norma.

Attualmente sono già accreditati 13 conservatori e sono in corso le istruttorie per l'accreditamento di altri 10 nuovi operatori che hanno presentato domanda.

Ulteriori informazioni su:

<http://www.agid.gov.it/notizie/piano-sicurezza-i-conservatori-documenti-digitali>

ARAN: Elezioni RSU 3-5 MARZO 2015 - predisposizione ed invio verbale finale.

Aran rende noto che il Verbale finale delle elezioni RSU svoltesi di recente deve essere redatto compilando il facsimile allegato al ACQ del 7 agosto 1998.

Si ribadisce, inoltre, che la trasmissione dei dati all'Aran dovrà avvenire esclusivamente mediante

l'applicativo web disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche, che sarà attivo a partire dal 13 marzo 2015.

Il verbale è reperibile su:
<http://www.aranagenzia.it/index.php/comunicati/6301-elezioni-rsu-3-5-marzo-2015-verbale-finale>